



I conigli nella legislazione

Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai conigli. Inoltre, anche per i conigli valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.

Formazione (art. 31, 102 OPAn)

Per la detenzione privata di conigli non è richiesta nessuna formazione. Chi, invece, tiene o alleva conigli a titolo professionale deve avere seguito la formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Contatto sociale (art. 13, 64 cpv. 2 OPAn)

Gli animali di specie sociali devono essere tenuti concedendo loro adeguati contatti sociali con i conspecifici. I conigli giovani nelle prime otto settimane di vita non possono essere tenuti singolarmente.

Alimentazione ed esigenze comportamentali (art. 4, 64 cpv. 1 OPAn)

Gli animali devono ricevere alimenti adeguati e acqua regolarmente e in quantità sufficienti. I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.

Cura (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Gli animali malati o feriti devono venire curati oppure vanno abbattuti in modo adeguato. Gli artigli dei conigli vanno accorciati a regola d'arte alla lunghezza necessaria.

Rumore (art. 12 OPAn)

I conigli non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Illuminazione (art. 33 OPAn; art. 33 ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)

I locali in cui gli animali stanno per la maggior parte del tempo devono essere illuminati con luce naturale. L'intensità luminosa deve essere di giorno almeno di 15 lux nell'area in cui gli animali sono attivi nonché nel settore in cui si trovano gli impianti per il foraggiamento e l'abbeverata, tranne nei settori oscurati in cui gli animali si ritirano.

Clima nei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nei locali e nei parchi deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito.

Protezione dalle condizioni meteorologiche (art. 6 OPAn)

Il detentore di animali deve provvedere a fornire agli animali la necessaria protezione dalle condizioni meteorologiche. Nei parchi esterni, ma anche nei parchi interni, i conigli devono avere accesso a un luogo che garantisca loro protezione dalla forte insolazione.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, 65; allegato 1 tab. 8 OPAn; art. 33 ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che gli animali non possano fuggire e che la loro salute non sia compromessa. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie dei conigli. I parchi destinati ai conigli devono essere provvisti di un settore oscurato in cui gli animali possono ritirarsi, ad esempio al di sotto di una superficie rialzata oppure all'interno di un'altra struttura chiusa nella sua parte superiore.

I parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Ad esempio, in un parco con una superficie di base di 4800 cm² e un'altezza minima di 50 cm è consentito tenere un coniglio della categoria di peso 2,3 fino a 3,5 kg.

I parchi per le coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la preparazione del nido. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.

Ai parchi con una superficie sopraelevata si applicano dimensioni minime un po' più ridotte, come illustrato nel seguente esempio: per una coniglia della categoria di peso 2,3 – 3,5 kg e per i suoi piccoli di età fino a 35 giorni, è necessario che la superficie di base e la superficie sopraelevata misurino cumulativamente 4000 cm². Per gli spazi per la preparazione del nido occorre aggiungere al calcolo di tale misura almeno 1000 cm² di superficie. Inoltre l'altezza del parco deve essere almeno il 35 % della superficie di base e, quindi, deve misurare almeno 50 cm; di conseguenza, la superficie di base non può essere inferiore a 2800 cm².

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di conigli sani.

Riproduzione e proliferazione incontrollata (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che i conigli si riproducano in modo eccessivo.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: www.animalidacompagnia.ch